

CONSORZI E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE FRA IMPRESE

- a) Consorzi
- b) Società consortili
- c) GEIE
- d) ATI
- e) Contratto di rete

NOZIONE DI CONSORZIO

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (2602 c.c.)

TIPOLOGIE CONSORZI

- Consorzi di coordinamento
- Consorzi anticoncorrenziali
- Consorzi c.d. interni
- Corsorzi c.d. con attività esterna

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONSORZIO

- Natura contrattuale dell'accordo
- Creazione di un'organizzazione comune
- Scopo consortile: migliorare l'organizzazione
- Disciplina comune x tutti i consorzi ➡ artt. 2603-2611 c.c.
- Disciplina speciale x soli cons. con attività esterna ➡ artt. 2612-2615 *ter* c.c.

IL CONTRATTO DI CONSORZIO

- PARTI DEL CONTRATTO: solo imprenditori
- FORMA DEL CONTRATTO: forma scritta a pena di nullità
- CONTENUTO DEL CONTRATTO: v. art. 2603, comma II, c.c.
- ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: solo per i consorzi con attività esterna
- DURATA DEL CONTRATTO: quella indicata nel contratto o comunque dieci anni (art. 2604 c.c.)
- Ammissione nuovi consorziati

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO

- Lo statuto prevede l'attribuzione dei poteri degli organi che gestiscono e rappresentano il consorzio (notevole autonomia contrattuale).
- Nella prassi normalmente si prevede un'assemblea dei consorziati, un consiglio direttivo e un presidente.
- Quorum: l'assemblea delibera a maggioranza, salvo che per modifiche del contratto ove serve l'unanimità

RESPONSABILITA'

- Il consorzio è dotato di un fondo consortile costituito dai contributi dei consorziati
- Il consorzio ha autonomia patrimoniale perfetta
- Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio risponde solo il consorzio con il fondo consortile
- Per le obbligazioni assunte per conto dei consorziati alla responsabilità del fondo consortile si aggiunge la responsabilità del singolo consorziato

DISCIPLINA DEL FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è dotato di autonomia patrimoniale:

- per tutta la durata del contratto non potrà essere diviso fra i consorziati (salvo il caso di recesso o di esclusione)
- I creditori particolari del singolo consorziato non possono soddisfarsi sul fondo consortile
- I creditori consortili possono soddisfarsi solo sul fondo consortile (per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza)

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ESCLUSIONE

- Nei casi previsti dal contratto
- Per inadempimento agli obblighi previsti dal contratto
- Se il consorziato cessa di essere imprenditore

RECESSO

- Nei casi previsti dal contratto
- Se il consorziato cessa di essere imprenditore

SOCIETA' CONSORTILI

- consorzio e società
- scopo consortile e lucrativo
- Tutte le società lucrative possono perseguire uno scopo consortile (2615 *ter* c.c.)
- La complessa disciplina delle soc. cons.

IL GEIE

- ❑ E' un istituto elaborato dal legislatore comunitario per favorire la cooperazione transnazionale fra imprese.
- ❑ Si propone di agevolare e sviluppare l'attività economica dei membri del gruppo
- ❑ Equiparabile ad un consorzio con attività esterna

FONTI NORMATIVE

E' disciplinato da fonti comunitarie e fonti nazionali

- Il regolamento CEE 25 luglio 1985 n. 2137 ne ha previsto l'istituzione e contiene la disciplina minima inderogabile
- Il D. lgs. 23 luglio 1991, n. 240 integra la disciplina comunitaria con riferimento a quei GEIE che hanno sede nel territorio italiano

FINALITA' SCOPO E OGGETTO DEL GEIE

- FINALITA': favorire il coordinamento di imprese su scala europea (simile ai consorzi con attività esterna), ma possono parteciparvi anche non imprenditori
- SCOPO: mutualità pura
- OGGETTO: esercizio di un'attività economica, di qualsiasi natura, ausiliaria rispetto a quella dei membri

PARTI DEL CONTRATTO DI GEIE

- Società o altri enti giuridici, di diritto pubblico e privato con sede legale e amministrazione centrale in uno stato membro
- Persone fisiche , che esercitino attività industriale, commerciale, artigiana o agricola o una libera professione



Non è necessario che membri del GEIE siano senz'altro imprenditori.

- Almeno due membri devono avere amministrazione centrale e/o esercitare l'attività economica in Stati diversi della comunità



Si garantisce il carattere transnazionale del Gruppo

CARATTERI DEL CONTRATTO ISTITUTIVO DEL GEIE

- Forma scritta a pena di nullità
- Contenuto di cui all'art. 5 reg. (sede, oggetto, nome dei membri, durata – anche a tempo indeterminato)
- Iscrizione nel registro delle imprese con efficacia costitutiva e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

NULLITA' DEL CONTRATTO ISTITUTIVO DEL GEIE

- ❖ Valgono le regole previste per la nullità di qualsiasi contratto associativo ed una disciplina molto simile a quella di cui all'art. 2332 c.c.



La nullità non ha effetto retroattivo

- ❖ La nullità non pregiudica la validità degli atti compiuti prima che venga dichiarata
- ❖ La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori e ne prevede i poteri
- ❖ La nullità del GEIE è sanabile

RESPONSABILITA' DEL GEIE VERSO I TERZI

- Manca un fondo patrimoniale che risponda delle obbligazioni del gruppo
- C'è una responsabilità illimitata e solidale di tutti i membri del gruppo per le obbligazioni assunte dal gruppo
- La responsabilità è sussidiaria rispetto al GEIE



I creditori hanno onere di preventiva richiesta al gruppo

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Le associazioni temporanee di imprese sono forme di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese, poste in essere per realizzare un'opera o un affare complesso.
- Nelle ATI le imprese mantengono la reciproca autonomia senza creare un nuovo soggetto.

DISCIPLINA ATI

L'ordinamento non regola esaustivamente la fattispecie

Le uniche ATI regolate sono quelle che partecipano ad affari pubblici (codice appalti)

VANTAGGI DEL RICORSO ALLE ATI

- Consentono alle singole imprese interessate di concorrere in modo autonomo nella realizzazione di una parte dell'opera
- Al committente viene assicurato un coordinamento dell'azione di tutte le imprese interessate nell'esecuzione dell'opera stessa
- Il committente è messo in condizione di fare affidamento su garanzie necessarie per l'esecuzione integrale dell'appalto

INTERESSI TUTELATI CON IL RICORSO ALLE ATI

- Per le imprese: esecuzione unitaria e coordinata dell'opera
- Per il committente: unicità dell'interlocutore

STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA DELLE ATI

- Fra le imprese partecipanti all'associazione temporanea viene nominata un'impresa capogruppo
- Alla capogruppo viene conferito un mandato collettivo per l'esecuzione dell'opera oggetto di appalto
- Il mandato deve essere conferito mediante scrittura privata autentica e per legge è gratuito
- In virtù del mandato collettivo l'impresa capogruppo è autorizzata a formulare un'unica offerta in nome e per conto delle imprese riunite

RAPPRESENTANZA DELLA CAPOGRUPPO

1. Il mandato conferito alla capogruppo è irrevocabile per tutta la durata del rapporto nei confronti del soggetto appaltante
2. Anche nel caso in cui sorgano contrasti fra le imprese partecipanti all'associazione temporanea, la capogruppo conserverà il suo ruolo di rappresentante nei confronti della c.d. stazione appaltante
3. Per tutta la durata del rapporto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino ad estinzione del rapporto stesso, la capogruppo ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto

RESPONSABILITA' DELL'ATI NEI CONFRONTI DELL'ENTE COMMITTENTE

RAGGRUPPAMENTI ORIZZONTALI

- Sono affidati ad imprese con una specializzazione omogenea
- Tutte le imprese rispondono solidalmente dell'esecuzione dell'intera opera, anche nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
- La divisione dell'opera fra le varie imprese interessate avrà valore meramente interno
- L'ente committente potrà richiedere l'intero risarcimento dei danni ad una qualsiasi delle imprese riunite

RAGGRUPPAMENTI VERTICALI

- Sono affidati ad imprese specializzate in settori diversi.
- Per l'intera opera è responsabile solo la capogruppo
- Le singole imprese rispondono, in solido con la capogruppo, solo delle parti dell'opera di propria competenza.

FALLIMENTO DI UNA DELLE IMPRESE RIUNITE

FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO

- Possibilità di sostituire la mandataria con altra impresa dotata dei requisiti,
- possibilità di recesso per committente

FALLIMENTO DELLA MANDANTE

- Il rapporto ATI si scioglie nei suoi confronti

CONTRATTO DI RETE

- ✓ Fonti normative:
 - a) Decreto legge 5/2009 conv. in legge 33/2009 e mod. con legge 99/2009
 - b) Decreto legge 78/2010 conv. in legge 122/2010
 - c) Decreto legge 83/2012 conv. in legge 134/2012
 - d) Decreto legge 179/2012 conv. in legge 221/2012
 - e) Legge 154/2016
- ✓ Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una attività economica allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato
- ✓ Rete soggetto e rete contratto
- ✓ Scopo tipico del contratto di rete: gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI RETE

- Parti: almeno due imprenditori
- Forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata
- Pubblicità: annotazione nel Registro delle Imprese delle imprese partecipanti
- Contenuto necessario: parti, obiettivi strategici, programma di rete, diritti e obblighi delle parti, durata, modalità di ingresso altre imprese, regole per assumere decisioni

Fondo patrimoniale

- La costituzione di un fondo patrimoniale comune è solo eventuale
- Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile (artt. 2614 e 2615, c.c.)
- Per le reti soggetto, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro Imprese.

RESPONSABILITA'

❑ **La responsabilità nei rapporti interni:**

- *l'inadempienza di una delle imprese fa sorgere la responsabilità nei confronti degli altri componenti della rete*

❑ **La responsabilità dell'organo comune:**

- *nei confronti delle imprese mandanti, l'organo comune quale mandatario (con o senza rappresentanza) resta soggetto alla disciplina propria del mandato (cfr. artt. 1703 e ss. cod. civ.)*

❑ **La responsabilità verso i terzi:**

- *In presenza di fondo patrimoniale e di un organo comune per le obbligazioni assunte vi è autonomia patrimoniale perfetta,*
- *Se non vi è fondo comune delle obbligazioni rispondono solidalmente e direttamente le imprese aderenti*